

N. R.G. 8173/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI ROMA

III Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024 al n. 8173 decisa all'udienza del 5.12.2024 e vertente

TRA

[REDACTED], rapp.to e difeso in virtù di procura in allegato al ricorso introduttivo, [REDACTED] presso lo studio del proprio difensore

RICORRENTE

E

██ in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, ██, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, ██

RESISTENTE

Oggetto: subingresso in appalto; diritto al mantenimento dell'elemento ad personam; differenze retributive.

Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano nei termini di cui agli atti difensivi che, per quella parte, qui debbono intendersi integralmente richiamati.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 28.2.2024, ██ si è rivolto al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che era alle dipendenze della Società ██ dall'1/10/2019 (a seguito di subentro di quest'ultima nell'appalto, prima affidato alla precedente datrice di lavoro ██), con qualifica di guardia giurata ed inquadramento attuale al 4° livello di classificazione del CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari; che il CCNL di settore 1° febbraio 2013 aveva abrogato, nella classificazione del personale, il livello 4° super nel quale egli era all'epoca inquadrato, ai sensi del precedente CCNL 2004, accorpendolo semplicemente nel 4°; che lo stesso CCNL, all'art. 31, "*norma transitoria*", aveva previsto che i precedenti inquadramenti contrattuali (e dunque anche il 4° super) sarebbero restati con il riconoscimento della differenza retributiva spettante tra il 4° ed il 4° super, a titolo di *ad personam* non assorbibili, e che tale emolumento avrebbe seguito la dinamica dei futuri aumenti contrattuali in percentuale identica agli aumenti stessi; che in applicazione del dettato pattizio collettivo egli aveva percepito dalla precedente datrice di lavoro ██ l'ad

personam per uro 59,22 dal febbraio 2013, aumentato fino a 61,16 nel settembre 2019; che, dall'assunzione in ██████████ del 1° ottobre 2019, per effetto del cambio appalto, non aveva più percepito il predetto elemento retributivo; che l'art. 27, CCNL 2013, vigente all'epoca del cambio appalto e della sua assunzione, prevedeva che ai lavoratori assunti dal soggetto subentrante dovesse essere garantito il trattamento economico previsto dallo stesso CCNL, ivi compresi, appunto, gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31; che, a seguito dell'inadempimento della convenuta relativo alla decurtazione dell'elemento in questione, era rimasto creditore, alla data del 30/04/2023, della somma complessiva di euro 4.474,64, come da conteggio sindacale analitico versato in atti.

Tanto premesso, ha concluso chiedendo: *“accertata l'illegittimità della decurtazione dalla retribuzione del ricorrente della somma mensile di euro 61,16 relativa all'elemento personale da riclassificazione contrattuale, ordinare alla convenuta l'immediato ripristino dell'elemento stesso nella parte alta della busta paga, con condanna della stessa convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.208,93 accertata fino al 30/04/2023, oltre interessi e rivalutazione”*.

Si è tempestivamente costituita in giudizio la società ██████████ (già ██████████ ██████████), contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Ha, in particolare, eccepito che la richiesta attorea comprendeva emolumenti già riconosciutigli, per il medesimo titolo, giusta sentenza del Tribunale di Roma del 2.2.2023, passata in giudicato, relativa al periodo compreso tra il mese di ottobre 2019 ed il mese di settembre 2021. Ha poi evidenziato che i conteggi allegati al ricorso comprendevano, oltre all'incidenza mensile di euro 61,16, come indicata nell'atto introduttivo, anche l'ulteriore importo mensile di euro 9,81, a titolo di “terzo elemento”, senza però al riguardo allegare alcunché in fatto ed in diritto.

In sede di note autorizzate, la parte ricorrente ha effettuato un nuovo conteggio, detraendo la somma di euro 412,02 (pari alla somma mensile di euro 9,81, moltiplicata

per 42 mesi), concludendo quindi per il riconoscimento del minor importo di euro 4.062,62.

All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.

Sull'eccezione di giudicato.

Con sentenza di questo Tribunale del 2.2.2023, emessa nel procedimento iscritto al Nrg. 9259/2022, decidendosi su ricorso promosso dall'odierno ricorrente nei confronti dell'allora ██████████, con cui era stato richiesto l'accertamento della *“natura di elemento della retribuzione di fatto conglobata mensile dell'emolumento denominato ‘indennità di vacanza contrattuale’”*, nonché la condanna della società resistente all' *“immediato ripristino della somma di euro 20,00 mensile nella parte alta della busta paga”* e *“al pagamento ... di tutti gli emolumenti contrattuali che abbiano riferimento alla normale retribuzione mensile come elemento fisso della retribuzione dal 1 ottobre 2021 a quella di effettivo ripristino”*, si è così deciso: *“accerta il diritto di parte ricorrete al computo dell'Indennità di Vacanza Contrattuale tra gli elementi fissi della retribuzione dalla data di assunzione; condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 2.318,33, oltre accessori di legge”*.

Dalla lettura della sentenza, si trae conferma che la decisione adottata sia relativa esclusivamente alla indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 CCNL. Richiamate in premessa le disposizioni del CCNL, nella motivazione è chiaramente esposto che *“l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 debba includersi nel salario unico di cui all'art. 106 e perciò nella retribuzione normale di cui all'art. 105, che tale salario unico comprende, sicché è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere in ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la retribuzione normale di lavoro”*.

Nessun riferimento al superminimo ad personam, asseritamente spettante al ricorrente, in quanto proveniente dal livello 4° super, è dunque presente nelle premesse della sentenza relative alle domande attoree, nel corpo della motivazione e nel dispositivo.

E' evidente quindi che nessun giudicato può essersi formato sul punto.

In ogni caso poi, quand'anche nei conteggi allegati al quel primo ricorso fossero state inserite voci retributive (quali il superminimo in questione), senza che fosse formulata alcuna specifica domanda al riguardo e senza che fosse dedotto alcunché al fine di sostenere il suddetto inserimento, sarebbe stato onere della parte resistente contestare i conteggi ed eccepire, come fatto nel presente giudizio in relazione alla voce 'terzo elemento', la carenza delle necessarie allegazioni in fatto ed in diritto, volte a supportare la (sostanziale) richiesta di pagamento di voci retributive non richiamate nell'atto introduttivo e surrettiziamente inserite nel conteggio di parte. Ed in caso di tempestiva contestazione ed eccezione in tal senso in primo grado, sarebbe stato poi onere della società soccombente, a fronte della condanna al pagamento integrale della somma conteggiata, proporre appello avverso la sentenza di primo grado.

Per quanto sin qui osservato, deve escludersi che vi sia stata alcuna pronuncia in merito alla spettanza dell'elemento ad personam, per il periodo compreso tra il mese di ottobre 2019 ed il mese di settembre 2021.

Sulla fondatezza nel merito della domanda di pagamento dell'elemento ad personam.

L'art. 27 CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, nel disciplinare la concrete modalità di attuazione della procedura di cambio appalto, prevede:

“1. L'Istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art. 27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'art. 68.

2. ...

3. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente CCNL e gli stessi, salvo quanto disposto al IV comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo".

Il citato art. 31, in particolare, contiene al suo interno una "Norma transitoria" del seguente tenore: "Le parti si danno reciprocamente atto che gli inquadramenti del personale in essere alla data di entrata in vigore del presente contratto, ancorché non conformi ai sopra indicati criteri di classificazione [e, segnatamente, per quel che qui interessa, l'inquadramento nel livello 4° super poi abolito] restano fermi, se di miglior favore, ai soli fini economici. Rispetto a detti inquadramenti, le differenze tra il trattamento economico del personale già inquadrato secondo il precedente sistema classificatorio ... e quelli previsti dal presente contratto per i livelli di inquadramento stabiliti dal nuovo sistema, restano acquisite quali trattamenti ad personam non assorbibili Gli importi degli ad personam di cui al presente articolo seguiranno la dinamica dei futuri aumenti contrattuali ... con l'applicazione della stessa percentuale di aumento, rispetto al trattamento tabellare, riconosciuta all'attuale livello di inquadramento".

La contrattazione collettiva prevede quindi specifiche clausole che impongono al datore di lavoro il rispetto di determinati vincoli di protezione sociale, come condizione per svolgere le attività economiche in appalto. Trattasi di vincoli non solo di natura procedurale (si veda l'art. 25, disciplinante la procedura di consultazione sindacale e di informazione della subentrante), ma anche di natura sostanziale (si veda l'art. 27, contenente la previsione dell'obbligo di assunzione e dell'obbligo di applicazione dei trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, nonché di mantenimento dei trattamenti di miglior favore ad personam, previsti dalla contrattazione stessa, maturati nei precedenti rapporti instaurati nell'ambito del medesimo appalto).

Il ricorrente ha dunque diritto a percepire anche dalla resistente, quale subentrante nell'appalto, la somma mensile di euro 61,16, relativa all'elemento ad personam da riclassificazione contrattuale. Tale somma una volta inserita nella retribuzione base, inciderà poi anche nel calcolo dello straordinario nonché delle voci retributive indirette.

Sull'originario inserimento nei conteggi della voce 'terzo elemento'.

In proposito, è appena il caso di rilevare che la parte ricorrente, preso atto dell'eccezione di parte resistente, relativa all'assoluta carenza, nell'atto introduttivo, di allegazioni in fatto ed argomentazioni in diritto, a sostegno della (implicita) richiesta di pagamento di tale ulteriore voce retributiva (neppure nominata in ricorso, ma inserita nei conteggi ivi allegati), ha riformulato i conteggi (v. note autorizzate depositate in data 24.6.2024), detraendo l'importo di euro 412,02 (pari ad euro 9,81x42 mensilità) e per l'effetto ha precisato le conclusioni, chiedendo la condanna della resistente al pagamento del minor importo di euro 4.062,62. Invero, però, detraendo dall'importo originariamente richiesto (ovvero euro 4.208,93) la somma di euro 412,02, si ottiene il minor importo di euro 3.796,91.

Ne consegue, quindi, che, per quanto sin qui osservato, la società resistente va condannata a corrispondere al ricorrente quest'ultimo importo lordo, oltre rivalutazione ed interessi.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (sulla base del valore della controversia così come rideterminato dalla precisazione delle conclusioni), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire, quale trattamento economico di base, l'elemento ad personam da riclassificazione contrattuale, pari alla somma di euro 61,16;
2. Per l'effetto condanna la società resistente a corrispondergli la somma di euro 3.796,91 (maturata sino al 30.4.2023), oltre rivalutazione ed interessi;

3. Condanna altresì la società resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiarato antistatario, che si liquidano in euro 2.059,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.

Roma, 5.12.2024.

Il Giudice del Lavoro

Dott. [REDACTED]